



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Divisione Affari Generali e Legali

A tutti i dipendenti dell'Università

PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO DI ATTUAZIONE DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

L'Università degli Studi di Torino, al fine di favorire al proprio interno la diffusione della cultura in materia di protezione dei dati personali e la corretta applicazione della normativa, ha adottato uno specifico regolamento di attuazione generale del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il regolamento generale privacy di Ateneo ha le finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali relativi agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo, anche sotto il profilo dei trattamenti attraverso il sito internet.

Questa breve presentazione ha lo scopo di approfondire la conoscenza dei principi e delle disposizioni normative in materia di privacy, presupposto indispensabile per la loro corretta applicazione nell'Ateneo.

Il regolamento si articola in cinque parti: la prima parte sulle disposizioni generali, la seconda parte sui soggetti che effettuano il trattamento e la terza parte sui diritti dell'interessato, la quarta parte sulle regole del trattamento e la quinta parte sulle tipologie di trattamento e l'ultima parte sulle sanzioni.

L'Università può trattare i dati esclusivamente per le finalità istituzionali.

Nel trattare i dati, l'Università, al pari di altri soggetti pubblici, osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

In particolare il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle regole di completezza, correttezza, proporzionalità e non eccedenza del trattamento (art.11), l'obbligo di informativa (art.10); la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di accesso ai propri dati per conoscerne l'origine, aggiornarli, integrarli (art. 8); l'adozione obbligatoria delle misure minime di sicurezza (art.20), la responsabilità per i danni arrecati (art.23).

L'Università in qualità di ente pubblico, a differenza degli enti privati, è esentata dal richiedere il consenso al trattamento dei dati.

L'Università ispira la propria attività, nel rispetto del regolamento di Ateneo e dei principi del Codice in materia di protezione dei dati, alla massima circolazione di dati al proprio interno e anche all'esterno, attraverso la comunicazione di dati ad enti pubblici.

L'Università al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito professionale e lavorativo dei propri studenti e laureati effettua la comunicazione dei dati relativi agli stessi a enti privati e consorzi che ne facciano richiesta.

Il regolamento di Ateneo, nella seconda parte (agli artt.5-6-7), delinea un organigramma privacy costituito dalle seguenti figure: il Titolare, il Responsabile e l' Incaricato al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.5 è l'Università del suo complesso.

Spetta al Titolare, nel raccogliere i dati personali, decidere come ed in base a quali finalità (ad esempio per rapporto di lavoro, per finalità didattica etc..) effettuare il trattamento dei dati raccolti.

Il Titolare individua il **Responsabile** tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Nel regolamento è previsto che il Titolare nomini come responsabile dei dati per l'amministrazione centrale: il Direttore Amministrativo e i dirigenti; per le Facoltà: i Presidi; per i Dipartimenti: i Direttori di Dipartimento; per i Centri: i Direttori dei Centri; per le scuole e Biblioteche che siano centri di gestione autonoma: i Presidenti delle Scuole e delle Biblioteche.

In particolare il Responsabile deve vigilare sul rispetto delle *misure minime*.

Le misure minime sono il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste dal Documento Programmatico sulla Sicurezza di Ateneo e dal Codice che configurano il livello minimo di protezione dei dati personali.

Gli incaricati sono coloro che eseguono materialmente le operazioni di trattamento, secondo le istruzioni del Responsabile del Trattamento dei dati che li nomina.

Il regolamento di Ateneo illustra negli artt. 8 e 9 i diritti dell'interessato (il soggetto a cui si riferiscono i dati) e le relative modalità di esercizio; in particolare il diritto dello stesso di chiedere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati.

L'esercizio del diritto di accesso ai dati è a titolo non oneroso.

Aspetto innovativo del regolamento di Ateneo è la regolamentazione del trattamento dei dati sulle pagine internet, questione di sempre maggior attualità alla luce dello sviluppo del portale di Ateneo.

In particolare vengono individuati, all'art.16 del regolamento, alcuni criteri importanti sulla pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti delle preselezioni per i corsi di studio a numero programmato, degli esami di profitto, degli esami di stato, dei concorsi dei docenti.

Il regolamento si pone come obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza dei dati; nei prossimi mesi saranno attivati importanti momenti di formazione delle figure previste dal Regolamento (responsabili ed incaricati).

La prima stesura del regolamento sarà sicuramente sottoposta a verifica sulla base delle osservazioni ed integrazioni che gli operatori avranno modo di segnalare al fine precipuo di rendere servizi sempre migliori ed efficienti agli studenti e alla collettività in genere.